



COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12**

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2016 E DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VALLINO RICCARDO - Presidente	Si
2. CALCAGNO ANDREA - Consigliere	Si
3. GNOATO FRANCESCO - Consigliere	Si
4. RAVASENGA ELIO - Consigliere	Si
5. TRICERRI PIERA - Consigliere	Si
6. GAGNONE GIOVANNA - Consigliere	Si
7. BALOCCO SIMONA - Consigliere	Si
8. COPPO DANILO - Consigliere	Si
9. IMERONE EZIO - Consigliere	Si
10. PRIORA MILENA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALLINO RICCARDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO lo schema del Piano finanziario e l'allegata relazione, predisposti dal responsabile dell'Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi in ottemperanza al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", e allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che non essendo stata identificata l'autorità competente preposta all'approvazione del piano finanziario, il prevalente orientamento generale, in attesa di diversi pronunciamenti del legislatore, indica nel Consiglio Comunale l'organo preposto;

Considerato che in esito all'applicazione della sperimentazione dei principi della Tariffa Puntuale nell'ultimo quadrimestre dell'anno 2015 è stata definita una riduzione dei costi a carico dell'Ente e che per l'anno 2016, l'amministrazione comunale intende proseguire detta sperimentazione onde consolidare un risultato certo ed attendibile;

Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 130.00,00.- ALLEGATO A)

Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche - ALLEGATO B) alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2016, in conformità a quanto previsto dell'art. 654 della legge 147/2013 e smi e tenendo conto :

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente ka nella misura prevista dal DPR 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);

- dei coefficienti kb, kc e kd determinati nei limiti minimi fissati dal DPR 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze e l'attribuzione del 90 % degli stessi alle utenze domestiche e del 10% alle utenze non domestiche;

VISTO l'art. 27 comma 8°, della legge n. 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della T.A.R.I.;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno l'approvazione del bilancio 2016 è stata prorogata al 30/04/2016;

VISTO l'allegato parere espresso ai sensi di Legge dal Revisore dei Conti del Comune di Fontanetto Po, Dott.sa Maschio Marinella e depositato agli atti del bilancio;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. n. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. D.lgs. 18-08-2000 N. 267;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto e approvare la Relazione al Piano Finanziario redatta dal Responsabile Area Gestione Controllo Tributi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di approvare l'allegato Piano Finanziario anno 2016 dal quale risulta un costo di € 130.000,00 allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare le tariffe del tributo comunale "TARI" anno 2016, come indicate nell'allegato B alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI";
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

L'assessore Mauro Vallino illustra il principio della tariffa puntuale e ringrazia i cittadini che hanno collaborato.

Il Consigliere Coppo evidenzia che i costi sono diminuiti di 14.000 euro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione

Visto, in relazione alla medesima proposta, i seguenti pareri espressi dal responsabile dell'Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile.



con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

Il Responsabile dell'Area
(Laura Di Caro)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione

Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata ed ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI FONTANETTO PO

**RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

PIANO FINANZIARIO (allegato A)

**TARIFFE UTENZE T.A.R.I. ANNO 2016
(allegato B)**

PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI componente dell'Imposta unica Comunale (IUC), in vigore dal 01.01.2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2012 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Comunale Unica basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

-IMU (Imposta municipale propria)

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo sui servizi indivisibili)

Componente servizi, a carico sia dal possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014) è suddiviso, in materia di IUC, nei seguenti commi:

-commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

-commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

-commi da 669 a 681 TASI (componente tributi servizi indivisibili)

-commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può applicare riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

660. il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art 52 del D.lgs n. 446/97, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente fra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI;

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, la tariffa della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....."omissis"..... in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

I servizi sono gestiti per il Comune di Fontanetto Po dal Consorzio obbligatorio Co.ve.var di Vercelli.

Nell'ultimo quadrimestre del 2015 è stata avviata la sperimentazione del sistema di raccolta della tariffa puntuale che ha generato una riduzione dei costi del servizio e pertanto si ritiene di proseguire tale sperimentazione anche nel 2016 onde consolidare la riduzione attesa.

IL PIANO FINANZIARIO

1. Linee guida per l'applicazione del metodo tariffario

L'art. 1, D.P.R. n.158/1999, propone "il metodo normalizzato" per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art. 2, D.P.R. n.158/1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (art. 3, comma 1, D.P.R. n.158/1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che "La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica".

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

2. Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche

Il Piano economico finanziario, come si è accennato sopra, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. Le delibere tariffarie sono invece finalizzate a *ripartire* i costi indicati dal Piano economico finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal Piano, tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche (art.4, comma 2, D.P.R. n.158/99), cosicché ne risulta la seguente quadripartizione:

Tab. 1 – Quadripartizione dei costi

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
Costi variabili (CV)	CVd	CVnd
Costi fissi (CF)	CFd	CFnd

Le *utenze domestiche* sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e locali pertinenziali e/o accessori sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (all. 1, tab. 1a e 2, D.P.R. n. 158/1999);

Le **utenze non domestiche** riguardano tutte le restanti utenze e sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti e 30 tipologie nei comuni con una popolazione superiore (all. 1, tab. 3a e 3b, D.P.R. n.158/1999).

Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, come indicato nelle Linee guida del Ministero delle Finanze – Direzione federalismo fiscale, non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello se si presenti sul territorio dell'ente tale necessità.

3. Definizione degli indici di produzione delle utenze domestiche

Il D.P.R. n.158/1999 individua le modalità di calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche definendola come il prodotto della quota unitaria Q_{uf} (Euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento K_a che tiene conto della reale distribuzione delle superficie degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Pertanto per la parte fissa devono essere utilizzati obbligatoriamente i k_a fissati nella tabella 1° dell'Allegato del D.P.R. n. 158/1999.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, poiché rapportata alla quantità dei rifiuti prodotta da ciascuna utenza, il comune di Fontanetto Po non disponendo di dati relativi alla pesatura, sui diversi tipi di nuclei famigliari ha applicato i coefficienti k_b minimi del D.P.R. 158/99.

4. Definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche

In generale, l'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie previste dal DPR n.158/99, è stata effettuata con riferimento, al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni relative alle attività non economiche.

Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si è tenuto conto dell'attività principale o prevalente, così come definita dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.

La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

Per la definizione degli indici di produzione delle utenze non domestiche si sottolinea quanto segue:

- le formule previste dal metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999 nella fattispecie delle utenze non domestiche, prevedono l'utilizzo di coefficienti che, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, correlano l'importo tariffario alla produzione dei rifiuti e ai metri quadri occupati dall'attività;
- il Metodo normalizzato all'art. 6 comma 2 prevede che gli Enti locali organizzino e strutturino sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze o qualora non si siano ancora organizzati applichino un sistema presuntivo;

Il Comune di Fontanetto Po in assenza di sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, definisce i k_d all'interno del valore minimo e massimo previsto dalla norma.

5. Definizione dei costi inseriti nel Piano Finanziario

La redazione del PEF è autonoma rispetto ai principi che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio, anche se a questi vi si conforma. Infatti si impone necessariamente il rispetto dei principi fondamentali di chiarezza, verità e correttezza, inerenza per il fatto che il costo deve risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del servizio di igiene urbana o delle altre attività dirette all'applicazione della tariffa all'utenza e non ad altri scopi e competenza, principio in forza del quale ogni costo si rileva non in base al principio di cassa, ma in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale.

L'art.2, comma 2, del D.P.R. n.158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite tariffa, principio ribadito dal comma 1, dell'art. 14 D.L. 201/2011 che prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014 sono riportate nella seguente tabella: analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macro categorie:

a) CG => Costi operativi di gestione

b) CC => Costi comuni

c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.

COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; possono esser divisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

$$CGID = CSL + CRT + CTS + AC$$

Dove:

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

Costi di gestione della raccolta differenziata

$$CGD = CRD + CTR$$

dove:

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

COSTI COMUNI (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

$$CC = CARC + CGG + CCD$$

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi 6.3 Costo d'uso del Capitale (CK)

CALCOLO TOTALE TARIFFA

La tariffa copre tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$Ta = (CG+CC) a-l * (1 + IPa - Xa) + CKa$$

Dove:

Ta = totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento

a-l = anno precedente a quello di riferimento

IPa = inflazione programmata per l'anno di riferimento

Xa = recupero produttività per l'anno di riferimento

Cka = costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento

I costi sopra riportati sono comprensivi di iva al 10%.

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Nella tabella seguente sono evidenziate le singole voci di costo il cui totale è pari ad Euro **140.500,00**.

La parte Fissa deve coprire i costi di :

CSL	Costi Di Spazzamento e Lavaggio Strade	2.000,00
CGG	Costi Generali di Gestione	53.290,69
CCD	Costi Comuni diversi	-/-
CK	Costi d'uso del Capitale (ammortamenti, accantonamenti ecc..)	-/-
CARC	Costi accertamento, Contenzioso e Riscossione	-/-
AC	Altri Costi	4.755,51
TOTALE COSTI FISSI		60.046,20

La parte Variabile deve coprire i costi di :

CRT	Costi Di Raccolta e Trasporto Indifferenziato	10.875,30
CTS	Costi Di Trattamento e Smaltimento Indifferenziato	13.715,85
CRD	Costi di Raccolta e Trasporto Differenziato	38.516,10
CTR	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei ricavi)	6.846,55
TOTALE COSTI VARIABILI		69.953,80

TOTALE COSTI (FISSI + VARIABILI)

130.000,00

DISTRIBUZIONE DEI COSTI			
UTENZE DOMESTICHE :			€ 117.000,00
90,00%			
Costi fissi	46,19%		€ 54.042,30
Costi variabili	53,81%		€ 62.957,70
UTENZE NON DOMESTICHE:			€ 13.000,00
10,00 %			
Costi fissi	46,19		€ 6.004,70
Costi variabili	53,81%		€ 6.995,30

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

I dati di questa tabella determinano i coefficienti e le corrispondenti tariffe di cui alle tabelle allegate, attribuite alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

**IL RESPONSABILE AREA GESTIONE FINANZIARIA
CONTROLLO TRIBUTI
DI CARO Laura**

PIANO FINANZIARIO TARI 2016

COSTI			
	parte fissa	parte variabile	totale
Costi di gestione			
Costi Comuni - CC			
CARC-Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	--	--	
CGG-Costi generali di gestione	53.290,69	--	
CCD-Costi comuni diversi	---	--	
Totale Costi comuni	53.290,69	0,00	53.290,69
Costi operativi di gestione - CG			
Costi di gestione ciclo servizi - CGIND			
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	2.000,00	--	
CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU	--	10.875,30	
CTS-Costi di trattamento e smaltimento RSU	--	13.715,85	
AC-Altri costi	4.755,51	--	
Totale costi ciclo servizi - CGIND	60.046,20	24.591,15	86.637,35
Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD			
CRD-Costi di raccolta differenziata per materiale	--	38.516,10	
CTR-Costi di trattamento e riciclo	--	6.846,55	
Decurtazione ricavi e proventi		--	
Totale Costi di ciclo raccolta differenziata - CGD	0,00		
Totale costi di gestione	60.046,20	69.953,80	130.000,00
Costi d'uso capitale dell'anno - KC			
Ammortamenti, Accantonamenti			
Totale Costi	60.046,20	69.953,80	130.000,00

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE DELLA TARIFFE TARI 2016
Metodo Normalizzato Comuni < 5000 Abitanti
Ai sensi del D.p.r. 27 Aprile 1999,158

Quantità di rifiuti conferiti Kg/anno 391.009	%Attribuibile alle Utenze Domestiche	90,00%		% Attribuibile alle Utenze Non Domestiche	10,00%	
Copertura totale Richiesta				130.000,00		
DISTRIBUZIONE DATI						
UTENZE DOMESTICHE : 90,00%				€ 117.000,00		
Costi fissi	46,19%					€ 54.042,30
Costi variabili	53,81%					€ 62.957,70
UTENZE NON DOMESTICHE 10,00 %				€ 13.000,00		
Corretto e adottato						
Costi fissi	46,19					€ 6.004,70
Costi variabili	53,81%					€ 6.995,30

ELEMENTI DI CALCOLO**TABELLA 1**

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

TABELLA 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare ai sensi del DPR 158/99		Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
	Minimo	Massimo	
1	0,6	1	0,6
2	1,4	1,8	1,4
3	1,8	2,3	1,8
4	2,2	3	2,2
5	2,9	3,6	2,9
6 o più	3,4	4,1	3,4

TABELLA 3b**Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

Kc Coefficiente potenziale di produzione ai sensi del DPR 158/99		Kc Coefficiente potenziale di produzione	
		Min - Max	ADOTTATI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32-0,51	0,32
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67-0,80	0,67
3	Stabilimenti balneari	0,38-0,63	0,38
4	Esposizioni, autosaloni	0,30-0,43	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,07-1,33	1,07
6	Alberghi senza ristorante	0,80-0,91	0,80
7	Case di cura e riposo	0,95-1,00	0,95
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00-1,13	1,00
9	Banche ed istituti di credito	0,55-0,58	0,55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87-1,11	0,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07-1,52	1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72-1,04	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92-1,16	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43-0,91	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55-1,09	0,55
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84-7,42	2,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64-6,28	1,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76-2,38	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54-2,61	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06-10,44	6,06
21	Discoteche, night club	1,04-1,64	1,04

TABELLA 4b

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno ai sensi del DPR 158/99		Min - Max	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno
			ADOTTATI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90 - 8,50	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	49,72
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,56

DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016

Quota unitaria parte fissa (Quf)	€/mq 0,54858
Quota unitaria parte variabile (Quv)	Kg/utenza 351,21618
Costo unitario parte variabile (Cu)	€/Kg 0,21662

TARIFFE

Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,46081	45,64827
2	0,53761	106,51263
3	0,59247	136,94481
4	0,63635	167,37699
5	0,68024	220,63330
6 o più	0,71315	258,67353

DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2016

Quota unitaria parte fissa (Qapf)	€/mq 0,48424
Costo unitario parte variabile (Cu)	€/Kg 0,06969

TARIFFE

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,15496	0,18119
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,32444	0,38399
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,18401	0,21674
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI, MAGAZZINI	0,14527	0,17423
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,51814	0,61258
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,38739	0,45647
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,46003	0,54498
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,48424	0,57215
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,26633	0,31361
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,42129	0,49550
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,51814	0,61327
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,34865	0,41117
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,44550	0,52616
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,20822	0,24392
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,26633	0,31361
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2,34372	2,76460
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,76263	2,07816
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,85226	1,00563
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,74573	0,74573
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	2,93449	3,46499
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0,50361	0,59655

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
VALLINO RICCARDO

Richard Vallino



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

Anna Actis Caporale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/05/2016, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontanetto Po, li 24/05/2016

Il Responsabile del Procedimento
Paola Fornasiero

Paola Fornasiero



DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

Anna Actis Caporale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Fontanetto Po, li _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE